

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato

(MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO altresì che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020 e 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

DATO ATTO che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Polizzi Generosa è operativo l'ETC SRR Palermo provincia EST S.C.P.A.;

ATTESO CHE con nota n. 5909 del 23/05/2022 il Comune di Polizzi Generosa ha provveduto a trasmettere alla SRR Palermo Provincia EST il PEF anno 2022-2025, come integrato con i costi sostenuti dal Comune, per la gestione e la riscossione delle tariffe TARI;

RILEVATO CHE con nota n. 912 del 26/05/2022, assunta al protocollo generale del Comune di Polizzi Generosa n. 6070 del 26/05/2022, la SRR ha ritrasmesso il Piano Finanziario 2022-2025 del Comune di Polizzi Generosa validato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/05/2022;

I documenti trasmessi sono costituiti dal:

- a) PEF 2022-2025 dal quale emerge per il 2023 il seguente importo: totale PEF 535.815,00 di cui importo parte fissa 80.000,00 e parte variabile 455.815,00;
- b) Relazione integrata di accompagnamento al PEF redatta ai sensi della determinazione 2/DRIF/2021 (Allegato B);
- c) Provvedimento di validazione (Allegato C);

Atteso che la SRR ha verificato e attestato "Durante l'attività istruttoria svolta dai funzionari della SRR sono state svolte di concerto con i Comuni/Gestori le attività concernenti la valutazione della corretta indicazione dei costi secondo il modello Appendice 1 della Delibera ARERA 363/2021 e sono stati determinati e verificati i parametri/coefficienti di definizione per il completamento del PEF in quanto coerenti con gli obiettivi da raggiungere e con lo stato di fatto dell'attuale servizio";

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022-2025 da parte della SRR Palermo Provincia EST;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "D" della presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini

e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO il regolamento TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 26/03/2018 e ss.mm.ii. che prevede il versamento in tre rate scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, comma 15-ter e la Circolare n. 2/DF del 22 novembre del 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO, sulla base della succitata disposizione normativa prevedere nuove scadenze ed in particolare:

1^ rata: scadenza 17.07.2023

2^ rata: scadenza 18.09.2023

3^ rata a saldo: 18.12.2023

Pagamento in un'unica soluzione: 17.07.2023

TUTTO ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'allegato D) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha disposto la proroga del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 al 30 aprile 2023;

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, tramite l'art. 3, c. 5-quinquies, prevede che a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine sganciato da quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, il quale prevede il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;


VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- di dare atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
- di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 535.815,00, elaborato come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "D" al presente atto;
- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:
 - 1^ rata: scadenza 17.07.2023
 - 2^ rata: scadenza 18.09.2023
 - 3^ rata a saldo 18.12.2023
- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata il 17 luglio 2023;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Luana Perticone 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

Polizzi Generosa, lì 22.05.2023

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria

(*Dr.ssa Luana Perticone*)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Polizzi Generosa, lì 22.05.2023

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria

(*Dr.ssa Luana Perticone*)

Parere dell'Organo di Revisione

Vedasi allegato

EMENDAMENTO 1
ALLEGATO D

Municipio Collesalvi
31/05/2023
Punto 8 → Al Presidente del Consiglio

OGGETTO : EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA C.C.
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO CONSILIARE
COSTRUIRE COMUNITÀ,

PROPONGONO

DI EMENDARE L'ALLEGATO D OVE VENGONO STABILITE
LE TARIFFE DEI COSTI SECONDO I VALORI INDICATI

- PERCENTUALE FISSA E VARIABILE UTENZE DOMESTICHE 90%.
- PERCENTUALE FISSA E VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE 10%.

CON LA CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE CHE SI
ALLEGANO AL PRESENTE EMENDAMENTO E CHE, COMUNQUE,
GARANTISCONO LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVIZIO.

POZZI GENEROSA, 31/5/2023

I CONSIGLIERI COMUNALI

Giuseppe Travella

Eleanora Pappalardo

Stefano Pappalardo

Antonio Pappalardo

Antonio Pappalardo

Antonio Pappalardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del C. C. a questo punto passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, introducendo il punto dando lettura del dispositivo della proposta. Ricorda che sulla proposta si è espresso anche il Revisore del Conto e che la stessa proposta è stata discussa in Commissione consiliare.

Seguono gli interventi:

della consigliera Taravella la quale afferma che in commissione è stata fatta la proposta di prevedere percentuali diverse tra utenze domestiche e non domestiche (90 e 10) per cui abbiamo pensato di presentare un emendamento in tal senso. Quindi ne dà lettura prima di depositarlo al tavolo della presidenza per l'istruttoria. (allegato "A").

del consigliere Pantina il quale dopo avere manifestato il proprio dissenso per la conduzione dei lavori chiede di conoscere che cosa questo emendamento determina nella distribuzione del carico fiscale sugli utenti. Inoltre osserva che sembrerebbe che tra il ruolo emesso e quanto esitato dal consiglio comunale ci siano delle differenze. Osserva che questa distribuzione del carico tra utenze domestiche e non domestiche, ci siano delle sperequazioni a danno delle utenze domestiche e questo non va bene. Ci sono 101 mila euro derivanti dalle esenzioni che gravano sui contribuenti. Secondo il suo punto di vista bisogna dare dei segnali di cambiamento di rotta a favore delle utenze domestiche.

Del Presidente del C. C. il quale osserva che questo ragionamento andava affrontato sul regolamento, non sulle tariffe.

Dell'Assessore Bellavia che esprime la propria valutazione sul punto, affermando di essere favorevole ad un rinvio del punto.


Della consigliera Curatolo la quale ritiene che si possa approvare la proposta e poi procedere alle modifiche del regolamento. In merito al carico fiscale sulle utenze domestiche ritiene che bisogna spostare l'attenzione sulla raccolta differenziata, per evitare le penalità.

Della ragioniera dott.ssa Perticone, la quale afferma che si può fare tutto ma il costo del servizio, i 535 mila euro devono essere coperti. Vanno valutate tutte le tariffe nel suo complesso, comprese le agevolazioni e le esenzioni. Bisogna che l'Ufficio abbia dei punti di riferimento. Non si può programmare un lavoro senza avere dei paletti su cui operare.

Del consigliere Pantina il quale, senza fare populismo, ritiene che si possa lavorare su alcuni parametri per agevolare le utenze domestiche.

Della consigliera Taravella la quale ritiene che si possono approvare le tariffe, poi procedere alla modifica del regolamento, per correggere queste storture e sperequazioni. Secondo lei questo percorso potrebbe essere effettuato.

Del Sindaco il quale afferma che se lo stavano ponendo come problema da risolvere, pure loro. E'



un problema enorme. Il dato non sufficiente della raccolta differenziata costringe di ripartire la penalità tra gli utenti. I cittadini non collaborano. Dobbiamo individuare i meccanismi che ci consentono di migliorare questo dato. Dobbiamo recuperare la penalità, quanto meno. C'è menefreghismo; un sistema di videosorveglianza non adeguato per fare qualche esempio. Noi siamo per stabilire un sistema tariffario più adeguato possibile. Sono cambiati e residenti, le abitudini e il modo di vivere, privilegiando le campagne. Per questo propone questo percorso. Modificare il regolamento e il piano tariffario approfittando dello spostamento della proroga al 31 luglio. La cosa saggia sarebbe quella di rinviare il punto e dare incarico agli uffici di studiare il profilo tariffario migliore e più equilibrato e rendere più equa la ripartizione del tributo.

Del dipendente dell'Ufficio tributi, Pantina, il quale chiede di sapere se con le Casette ecologiche il dato della raccolta differenziata è migliorato oppure no.

Del Sindaco il quale ritiene che la raccolta differenziata è migliorata così come anche il decoro ambientale. Ribadisce che quello che incide molto è la indifferenziata. È corretto che si metta mano al regolamento.

Del Presidente del C. C. il quale riassume le valutazioni effettuate sul punto, rivolte al rinvio del presente punto. Alla modifica del regolamento anche se è stato appena approvato, dando incarico agli uffici di predisporre le modifiche dietro direttiva dell'A. C.

Prende altresì atto del ritiro dell'emendamento presentato dalla consigliera Taravella, in ragione della proposta di rinvio del punto richiesto dall'Amministrazione.

Quindi, esaurita la discussione, il Presidente del C. C. mette ai voti la proposta di rinvio del punto, che ottiene il voto favorevole ed unanime dei consiglieri presenti (8 su 8).


Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole (8 su 8), espressa per alzata e seduta,

DELIBERA

Di rinviare il punto all'ordine del giorno ad altra seduta.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Patrizio David

Il Consigliere Anziano
Giovanna Curatolo

Il Segretario Comunale
Dott. Antonino Russo

Publicata all'albo pretorio online il 29/06/2023 per la durata di giorni 15.

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Pietro Giresi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente esecutiva
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

